



CITTÀ DI MODUGNO
Area Metropolitana di Bari
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2026

**MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DALLE ELEVATE
TEMPERATURE E DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO**

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo le elevate temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, possono determinare gravi rischi per la salute e il benessere degli animali d'affezione, provocando disidratazione, colpi di calore, sofferenza e, nei casi più gravi, il decesso;

Considerato che nel periodo estivo pervengono frequentemente segnalazioni relative ad animali lasciati su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti, verande o in altri spazi esterni privi di adeguata protezione dai raggi solari e dal calore, nonché all'interno di veicoli in sosta;

Considerato, altresì, che l'omessa raccolta delle deiezioni canine e la mancata diluizione delle urine, specialmente in prossimità di accessi, vetrine, mezzi in sosta ed elementi di arredo urbano, pregiudicano l'igiene, il decoro e la civile fruizione degli spazi pubblici;

Rilevata la necessità di adottare, per il periodo di maggiore esposizione alle alte temperature, misure temporanee, proporzionate e immediatamente efficaci a tutela della salute e del benessere animale, nonché di richiamare gli obblighi di corretta conduzione degli animali negli spazi pubblici;

Dato atto che la situazione descritta presenta carattere esclusivamente locale e richiede un intervento urgente, limitato nel tempo e adeguato alla prevenzione dei rischi sopra indicati;

Visti:

- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;
- la legge regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, recante «Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione», e in particolare l'articolo 24;
- il Regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali d'affezione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2022, e in particolare le disposizioni del Titolo III;
- gli articoli 544-ter e 727 del codice penale;
- l'articolo 50, comma 5, e l'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ritenuto pertanto, necessario adottare le seguenti misure urgenti e temporanee;

ORDINA

1. Fino al 30 settembre 2026 è vietato detenere o lasciare, anche temporaneamente, animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti, verande o in qualsiasi altro spazio esterno direttamente esposto ai raggi solari o caratterizzato da condizioni climatiche idonee a comprometterne la salute o il benessere.



CITTÀ DI MODUGNO

Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

Nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00 la permanenza dell'animale negli spazi esterni è consentita esclusivamente quando siano assicurati, congiuntamente:

- una zona d'ombra adeguata, naturale o artificiale, disponibile per l'intera durata della permanenza;
 - la costante disponibilità di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile;
 - un riparo idoneo e ventilato, tale da garantire condizioni compatibili con le caratteristiche etologiche e con il benessere dell'animale.
2. È vietato lasciare animali d'affezione all'interno di veicoli in sosta, anche per brevi periodi, quando la temperatura, l'irraggiamento solare, l'insufficiente aerazione o qualsiasi altra condizione possano arrecare pregiudizio alla loro salute o al loro benessere. Il divieto opera indipendentemente dalla fascia oraria, salvo che il veicolo sia stabilmente climatizzato e l'animale sia sottoposto a costante vigilanza.
3. I proprietari, possessori, custodi o detentori, anche temporanei, di animali d'affezione sono tenuti, in ogni momento, ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne la salute e il benessere e, in particolare:
- a garantire acqua fresca, pulita e accessibile;
 - a evitare l'esposizione prolungata al sole e alle temperature eccessive;
 - ad assicurare un'effettiva protezione dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici;
 - a non sottoporre l'animale a condizioni incompatibili con la sua natura o produttive di sofferenza.
4. Ai fini della tutela dell'igiene e del decoro urbano, i conduttori dei cani devono adottare ogni ragionevole cautela per evitare che gli animali urinino:
- in corrispondenza o nelle immediate vicinanze di portoni, accessi ad abitazioni e uffici, ingressi e vetrine di esercizi commerciali;
 - su autoveicoli, motocicli, cicli o altri mezzi parcheggiati sulla pubblica via;
 - su panchine, fioriere, fermate del trasporto pubblico, giochi per bambini e altri elementi di arredo urbano.
- Qualora la minzione avvenga, il conduttore è tenuto a diluire immediatamente le urine con acqua, fatta salva l'adozione delle ulteriori cautele necessarie.
5. Chiunque conduca un cane su aree pubbliche o aperte al pubblico deve avere con sé:
- sacchetti o altro idoneo strumento per l'immediata raccolta delle deiezioni solide;
 - una bottiglietta, borraccia, spruzzatore o altro contenitore di acqua, priva di sostanze chimiche o detergenti, da utilizzare per la diluizione delle urine.
6. Restano ferme le esenzioni previste dalla legge per le persone non vedenti accompagnate da cani guida e per i soggetti la cui disabilità renda oggettivamente impossibile l'adempimento degli obblighi materiali di raccolta o diluizione, ferma restando, ove possibile, l'assistenza dell'accompagnatore.

CONSENTE

Alle associazioni di volontariato animalista operanti nel territorio comunale, previo raccordo con il competente Servizio comunale e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di collocare e gestire punti di abbeveraggio temporanei per animali vaganti o in transito, garantendone la pulizia, la manutenzione e la rimozione al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza.

INVITA

Gli esercenti commerciali a mettere a disposizione, ove possibile e senza intralcio alla circolazione pedonale, una ciotola o un abbeveratoio con acqua fresca all'esterno del proprio esercizio, curandone l'igiene e il corretto posizionamento.



CITTÀ DI MODUGNO

Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da altra disposizione di legge o di regolamento, **la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.**

Restano ferme le responsabilità penali e amministrative previste dalla normativa vigente, qualora ne ricorrano i presupposti.

DISPONE

- che la presente ordinanza acquisti efficacia dalla data della sua pubblicazione e resti efficace fino al 30 settembre 2026, salvo proroga, modifica o revoca;
- che l'attività di vigilanza e accertamento sia demandata alla Polizia Locale e, nell'ambito delle rispettive competenze, alle Forze di polizia e ai Servizi veterinari della ASL;
- che il provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio online e nella sezione istituzionale del sito comunale per l'intero periodo di efficacia;
- che il provvedimento sia trasmesso ai soggetti e agli uffici di seguito indicati:
 - Prefettura di Bari – protocollo.prefba@pec.interno.it;
 - Gruppo Carabinieri Forestali Bari – NIPAAF – fba43420@pec.carabinieri.it;
 - Questura di Bari – dipps110.00f0@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza – ba0550000p@pec.gdf.it;
 - Servizio Veterinario di Sanità Animale – Area Metropolitana ASL Bari – siavametropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
 - ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it; sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it;
 - Comando di Polizia Locale – polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
 - associazioni animaliste operanti nel territorio comunale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Il Responsabile del Servizio 3
Dott. Marco Perillo

Il Sindaco del Comune di Modugno
Avv. Giuseppe Montebruno